

**PORTE APERTE AL PARADIGMA RIPARATIVO
NELLA L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 134
DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE**

di Adonella Presutti

Finalizzata al recupero di efficienza del processo penale assicurandone la ragionevole durata (artt. 111 Cost. e 6 Cedu), la l. 27 settembre 2021, n. 134 affianca, a un impegno riformistico che investe l'assetto del codice di rito e lambisce il sistema sanzionatorio, una inattesa apertura alla giustizia riparativa.

Coraggiosa e radicalmente innovativa, la scelta della legge delega si apprezza nel suo proposito di generalizzare interventi di giustizia riparativa – sinora disseminati, e lì confinati, in aree circoscritte del sistema processuale penale – imponendone l'operatività nella intera sequenza procedimentale, oltre che in sede esecutiva, a prescindere da tipo e gravità del reato e dotandoli di una cornice normativa di riferimento. A questa perentoria indicazione si contrappongono, tuttavia, direttive esitanti per indeterminatezza e ambiguità che al legislatore delegato demandano il compito di regolamentare snodi cruciali sebbene essenziali per il successo dell'operazione che, tra riparazione e giustizia punitiva tradizionale, ribadisce il nesso della complementarietà. Tali si rivelano i momenti di innesto dei percorsi riparativi nel procedimento penale e la conseguente incidenza dei relativi esiti.

Pur nella incertezza favorita da queste carenze, il contributo si propone di esplorare effetti e ricadute della svolta legislativa. Si tratta di verificare quale ruolo – nel contesto processuale riformato alla stregua del prevalente obiettivo efficientistico – venga ad assumere il paradigma riparativo e, in particolare, se sia strumentale a questo obiettivo o se, invece, esso stesso, quale modello alternativo di risoluzione dei conflitti originati da reato, sia in grado di intaccare il primato della risposta esclusivamente punitiva proprio del modello tradizionale.

SOMMARIO: 1. Una prospettiva inattesa, ma non inedita. – 2. Sulle orme di un cammino interrotto. – 3. La giustizia riparativa nel reticolo delle direttive della legge delega: a) l'incremento dell'area della premialità per un processo penale riformato. – 4. (segue) b) il potenziamento dell'area della non punibilità per un sistema sanzionatorio rinnovato. – 5. Giustizia riparativa e deflazione processuale: prove di coabitazione. – 6. Effetti collaterali.

1. Una prospettiva inattesa, ma non inedita.

Rivitalizza una aspirazione affacciata da tempo e tuttavia coltivata senza pervenire a significativi approdi, l'apertura che la legge delega 27 settembre 2021, n. 134, preordinata al recupero della efficienza del processo penale, dedica alla giustizia riparativa esaltandone la rilevanza fin dalla sua stessa intitolazione¹.

Attuata sotto la pressione e con l'urgenza di adempiere agli obblighi di drastica riduzione dei tempi dei giudizi penali, imposti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza², la legge delega è frutto di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 presentato il 13 marzo 2020 dal ministro della giustizia (on. Bonafede) del precedente governo³. Scelta di opportunità politica che non ha impedito al progetto riformatore, elaborato con l'ausilio di una Commissione ministeriale istituita *ad hoc*⁴, di affrancarsi dalle opzioni lì previste connotandosi per un più ampio respiro sistematico nonché per soluzioni decisamente innovative.

Spiccano tra queste le proposte che affiancano, a quelli sull'assetto processuale, interventi sul sistema sanzionatorio e la già segnalata apertura alla giustizia riparativa⁵ per la quale si reclama la messa a punto di una disciplina organica.

¹ La legge delega è così intitolata: "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari". Il relativo art. 2 contempla disposizioni immediatamente precettive, mentre l'art. 1 detta criteri di delega da attuarsi con appositi decreti legislativi: in questo ambito rientrano le direttive riferite alla giustizia riparativa.

Il tema della mediazione/conciliazione è presente anche nella riforma gemella del processo civile di cui alla l. 26 novembre 2021, n.206, "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". In senso critico sulla centralità assegnata a forme di mediazione/conciliazione poiché in grado di compromettere il diritto di azione delle parti, G. SCARCELLI, *Osservazioni sul disegno di legge delega di riforma del processo civile*, in *www.giustiziainsieme.it*, 27.10.2021.

² Sul particolare rilievo che al riguardo assume l'interesse all'obiettivo della efficienza della giustizia penale, oltre che civile, poiché "la giustizia penale costituisce un terreno d'elezione sul quale misurare il grado di civiltà della istituzione europea e dei Paesi che la costituiscono", v. F. PALAZZO, *I profili sostanziali della riforma penale*, in questa *Rivista*, 8 settembre 2021, p. 1.

³ Valutazioni e riflessioni critiche sono svolte da M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sistema penale*, 2020, n. 4, p. 145 ss.

⁴ Presieduta dal dott. Giorgio Lattanzi, aveva il compito di "elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello".

⁵ In tema, cfr., per tutti, G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole, metodi*, Torino, 2017; G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa, ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017. Cfr., inoltre, A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, III, Milano, 2000, p. 713 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003.

Lo spazio che si intende così schiudere al paradigma riparativo può dirsi inatteso, ma certamente non inedito.

Inatteso ove si consideri che le linee programmatiche trasfuse nell'originario disegno di legge non si discostavano da quelle che hanno contrassegnato la coeva stagione di riforme di incidenza sul settore penale. Ispirate da una retorica giustizialista⁶ che faceva perno sulla certezza della pena, intesa ineludibile nella sua forma detentiva rigida, offrivano un contesto ideologico di per sé ostile alla configurazione di ipotesi alternative di reazione al reato e, persino, di modalità di punizione diverse dall'archetipo carcerario.

Valeva, anzi, la convinzione che l'effettività del sistema punitivo fosse messa a rischio da un processo penale in perenne affanno perché intralciato dalle esuberanti garanzie difensive riservate all'imputato, con corrispondente sacrificio delle aspettative di giustizia della persona offesa non meno che della collettività, eluse dalla tagliola della prescrizione del reato sopravvenuta inesorabile. Da qui la sua trasfigurazione da istituto di garanzia a freno da attivare sino alla sentenza definitiva⁷: clamoroso abbaglio che ha reso, la vittima del reato, vittima anche di un processo senza fine rimasto, pertanto, inidoneo a soddisfare le declamate istanze di sua tutela. A compensare tale *deficit* erano rivolte – e perciò prevalentemente mirate all'efficientamento processuale – le proposte messe in campo dall'originario progetto di riforma, che ha tracciato il percorso della legge delega.

Ma non inedita è la coraggiosa svolta cui prelude l'ingresso della giustizia riparativa nel sistema penale poiché, come è noto, suoi frammenti si rintracciano in ambiti invero collaterali e dotati di autonomia funzionale interamente retta dalla peculiare finalità loro ascritta.

Il riferimento va, anzitutto, al procedimento penale a carico di imputati minorenni (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) ove tali percorsi si sono affermati senza il referente di un puntuale substrato normativo, ma in virtù di una prassi pionieristica alimentata proprio dalla proiezione finalistica del rito. Traduzione fedele del principio costituzionale enunciato dall'art. 31 comma 2 Cost.⁸, la sua conformazione strutturale esibisce istituti atipici che prefigurano vere e proprie vie di fuga dal processo in adempimento del canone di minima offensività che impronta il sistema minorile. E in

⁶ Ne riferiscono D. PULITANÒ, *Idee per un manifesto sulle politiche del diritto penale*, *Dir. pen.cont.*, 2019, p. 361; Id., *Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro*, *ivi*, 2019, n. 3, p. 235 ss.; L. STORTONI, *Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza del sistema* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 379 ss.

⁷ Con la modifica dell'art. 159 c.p. operata dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, si è previsto il blocco del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado, sia di assoluzione che di condanna, o del decreto penale di condanna fino alla data di esecuzione della sentenza definitiva o della irrevocabilità del decreto di condanna. In proposito, v. V. MANES, *Sulla riforma della prescrizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 557, ss.; D. PULITANÒ, *Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia*, in questa *Rivista* 26 febbraio 2020; Id., *Il problema prescrizione fra principi costituzionali e politica*, in *Sistema penale*, 2021, n. 3, p.21 ss.; V., anche, A. DE CARO, *La riforma della prescrizione e il complesso rapporto tra tempo, vicende della punizione e processo*, in *www.archivio.penaleweb*, 2020, n. 1.

⁸ Per una sintesi della preziosa opera interpretativa della Corte costituzionale del principio ivi enunciato e circa l'influenza esercitata sul legislatore nella messa a punto del rito minorile, cfr., volendo, A. PRESUTTI, *I principi costituzionali*, in *Procedura penale minorile*, a cura di M. BARGIS, quarta edizione, Torino, 2021, p. 20 s.

simili spiragli ha potuto insinuarsi la sperimentazione di pratiche mediative e riparative⁹, dalle fonti sovranazionali¹⁰ sollecitate con particolare riguardo all'ambito della criminalità minorile.

Non meno significativo è, in secondo luogo, quanto rivela la giurisdizione penale del giudice di pace edificata, per precisa scelta legislativa, con il fine di favorire la soluzione compositiva degli opposti interessi in gioco¹¹. Parola d'ordine resa esplicita nel tentativo di conciliazione tra offeso e imputato cui è obbligato il giudice (art.29 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)¹², ma invero sottintesa pure in epiloghi del processo, ulteriori e dalle differenti cadenze operative (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 274/ 2000)¹³.

Né le buone intenzioni maturate nel settore della giustizia penale minorile né le ambizioni coltivate dal legislatore per il rito penale di pace hanno prodotto esiti esaltanti e coerenti, complice proprio l'assenza di una cornice normativa di riferimento e di adeguate strutture di supporto¹⁴. Entrambe, buone intenzioni e ambizioni, non potranno che giovare dell'apporto preteso dalla legge delega che, come segnalato, impegna il delegato ad articolare una compiuta disciplina organica della giustizia riparativa promuovendo, inoltre, relativi servizi e personale professionalmente qualificato.

Sulle direttive dettate al riguardo ci si soffermerà in seguito, dovendosi preliminarmente porre i termini della questione che una simile accoglienza, nel modello di giustizia caldeggiato, prospetta. Poiché efficienza e celerità dei giudizi penali

⁹ F. BRUNELLI, *La mediazione nel sistema penale minorile e l'esperienza dell'Ufficio di Milano*, in *Prassi e teoria della mediazione*, a cura di G.V. PISAPIA, Padova, 2000, p.63 ss.; A. CERETTI- F. DI CIÒ, *Giustizia riparativa e mediazione penale a Milano un'indagine quantitativa e qualitativa*, in *Rass. penit. crim.*, 2002, n. 3, p. 99 ss.; G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in www.penalecontemporaneo.it, 16 gennaio 2019. V. anche Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documenti di studio e di proposta*, Roma, 2018, consultabile in www.garanteinfanzia.org.

¹⁰ Vedile citate da G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 2 s.

¹¹ V. *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 "Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace"*, in *Dir. giust.*, 2000, p. 54.

¹² In tema, v., V. PATANÉ, *La mediazione*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra e G. ILLUMINATI, Torino, 2001, p. 353 ss.

¹³ Si tratta degli istituti della esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n. 274/2000) e della estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 d.lgs. n. 274/2000): v., rispettivamente, G. DI CHIARA, *Esiguità penale e trattamento processuale della "particolare tenuità del fatto": frontiere e limiti di un laboratorio di deprocessualizzazione*, in *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. Scalfati, Padova, 2001, p. 357 ss. e R. Bartoli, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 377 ss.

Una forma *sui generis* di tentativo di conciliazione è contemplata anche dall'art. 555 comma 3 c.p.p. nell'ambito del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Circa le sue caratteristiche nel raffronto con le ipotesi del rito di pace, v. V. PATANÉ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. BARGIS-H. BELLUTA, Torino, 2017, p.566.

¹⁴ Rilievi al riguardo sono espressi, quanto all'esperienza del processo minorile, da Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documenti di studio e di proposta*, cit. e, quanto alla giurisdizione del giudice di pace, da V. Bonini, *Giustizia penale di pace e obiettivo conciliativo: una sperimentazione lunga vent'anni?*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 1844, ss.

costituiscono gli obiettivi perseguiti dalla manovra riformatrice e poiché connaturati ai percorsi di giustizia riparativa sono sequenze temporali variabili e non predeterminabili¹⁵, duplici sono gli interrogativi da affrontare.

Da chiedersi, in primo luogo, quale sia in un simile contesto il ruolo affidatole: in particolare, se anch'essa sia resa strumentale – e, in sostanza, servente – al generale proposito efficientistico perseguito ovvero possa conservarsi funzionale al superamento della logica sanzionatoria propria del modello punitivo tradizionale¹⁶. Da verificare, quindi e a mo' di ricaduta, quali rapporti – se di convivenza o di interferenza/contaminazione – verranno a profilarsi con i plurimi istituti di tono riparativo e dalla chiara finalità deflativa, contemplati dal sistema penale, che prescindono dalla relazione dialogica tra autore e vittima del reato per valorizzare condotte di riduzione *post factum* della offensività del reato¹⁷.

2. Sulle orme di un cammino interrotto.

Nel tracciare il percorso da seguire al fine di concretizzare portata e dinamiche operative di giustizia riparativa, la legge delega riprende, in realtà, un cammino interrotto. Quello vanamente tentato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 nello sforzo di introdurre sue porzioni, sia pure nel recinto più circoscritto della esecuzione della pena tanto per adulti che per minorenni. Promossi dalla delega al Governo lì stabilita¹⁸, i lavori di riforma – ispirati da avanzate e innovative proposte messe in campo dagli Stati generali della esecuzione penale¹⁹ – non sono sopravvissuti intatti al diverso *humus* culturale sopravvenuto, quello appunto della “pena certa”, fomentato, in nome della sicurezza collettiva, dalla nuova maggioranza parlamentare e relativa compagine governativa.

¹⁵ Approfondimenti in G. DI CHIARA, *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p.377 ss.

¹⁶ Tra i molti, v. G. DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in www.la legislazione penale.eu, 1.6.2021; M. DONINI, *Il delitto riparato: una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, n. 2, p.236 ss.; ID., *Il Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in www.questionegiustizia.it, 29 ottobre 2020; G. FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in questa *Rivista*, 26 marzo 2020; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017.

¹⁷ V. il successivo paragrafo 4.

¹⁸ In dettaglio, al riguardo, F. FIORENTIN, *La delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. SPANGHER, Pisa, 2017, p. 305 ss.

¹⁹ Linee di intervento e modello di esecuzione penale cui sono ispirate, sono illustrate da chi è stato Coordinatore del Comitato scientifico degli Stati Generali: G. GIOSTRA, *Ragioni e obiettivi di una scelta metodologicamente inedita*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 499 ss. Ne esamina i più significativi punti di forza, nonché i limiti, riconducibili questi, alla impostazione della legge delega stessa, M. PELISSERO, *Gli stati generali sull'esecuzione penale: i problemi noti messi a nudo e la necessità di risposte di sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1125 ss. Quanto alle proposte di riforma in tema di giustizia riparativa, v. G. MANNOZZI, *Il documento finale degli “Stati generali dell'esecuzione penale” in materia di giustizia riparativa*, *ivi*, 2016, p. 565 ss.

Dell'ambizioso progetto, proiettato a rinvigorire finalismo rieducativo e umanizzazione della pena, (art. 27 Cost.), potenziando specialmente l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, tra amputazioni e arretramenti, quanto all'esecuzione penale per adulti, si è infine privilegiato il trattamento intramurario²⁰. Se rigidità e scelte al ribasso connotano pure le innovazioni che hanno investito il corrispondente settore minorile, va detto che, in entrambi gli ambiti, l'ingresso della giustizia riparativa si risolve, rispettivamente, nell'invito minimalista a promuovere, "una riflessione [...] sulle conseguenze prodotte, in particolare per le vittime, nonché sulle possibili azioni di riparazione" (art. 13 comma 3 ord. penit.)²¹ e a "favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato" (art. 1 comma 2 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121)²²: enigmatici riferimenti a un imbarazzante vuoto normativo.

Salva la previsione che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa va reso praticabile durante l'esecuzione della pena, oltre che in ogni stato e grado del procedimento, e comunque senza preclusioni circa fattispecie e gravità del reato (art. 1 comma 18 lett. c), la legge delega comprensibilmente tralascia di ipotizzare ulteriori novazioni per la regolamentazione della fase esecutiva. Spetterà, quindi, al legislatore delegato rimediare alla lacuna prima segnalata, travasando, negli istituti in grado di ospitarla, quanto ricavabile dal modello di giustizia riparativa che il delegante tratteggia puntualmente.

Sul piano generale, risalta l'indicazione di edificare la sua disciplina organica nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ – carta dei diritti della vittima di reato – nonché dalle fonti internazionali (art. 1 comma 18 lett. a), ove si esplicitano le linee portanti del paradigma riparativo²⁴. Va osservato, nondimeno, che i relativi principi cardine – la grammatica per così dire – sono espressamente evocati (art. 1 comma 18 lett. d) e che non si è trascurato di imporre formazione dei mediatori (art. 1 comma 18 lett. f) e organizzazione dei servizi di giustizia riparativa (art. 1 comma 18 lett. g), ambedue essenziali per la messa in atto delle pratiche

²⁰ Ne traccia un panorama generale, M. BORTOLATO, *Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*, in www.questionegiustizia.it, 9.11.2018.

²¹ Così modificato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123. Sul punto, v. le riflessioni di F. FIORENTIN, *La riforma penitenziaria*, Milano, 2018, p. 72. Ampiamente sul tema, P. BRONZO-F. SIRACUSANO, *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo" carcerario. Commento ai d.lgs. n. 123 e 124 del 2018*, Torino, 2019; F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, seconda edizione, Torino, 2021.

²² Osserva, appunto, che non risulta chiaro per quali vie vadano poi convogliati tali percorsi, P. RENON, *Verso un ordinamento penitenziario minorile: dall'art. 79 della legge n. 354/ 1975 al d.lgs. 121/2018*, in *Trattato di diritto di famiglia, Le riforme*, diretto da P. ZATTI, Vol. III, *Diritto penale della famiglia e dei minori*, a cura di E. PALERMO FABRIS-A. PRESUTTI-S. RIONDATO, Milano, 2019, p.493. Cfr. in particolare, C. CESARI, *La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile: un nuovo orizzonte ancora incerto*, in L. CARACENI-M.G. COPPETTA, *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, Torino 2019, p. 47 ss.

²³ Rilevano che, in realtà, la direttiva 2012/29 /UE non contiene alcuna disciplina della giustizia riparativa essendo più propriamente riferita ai diritti della vittima nel processo penale, V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.6.2021, p.19 e M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in www.questionegiustizia.it, 13.6.2021.

²⁴ Il riferimento è da intendersi, in particolare alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8, alla Raccomandazione R(99)19 del Consiglio d'Europa, alla Risoluzione dell'Onu, ECOCSOC 2000/14.

riparative²⁵. Della portata applicativa ampia, senza esclusioni parametrate su tipologia e gravità dei reati, e dilatata a ogni fase e grado del procedimento, esecuzione penale compresa, si è già detto. Si deve aggiungere che l'interesse per la buona riuscita dell'operazione ha addirittura orientato il legislatore a destinare, allo scopo, apposite risorse finanziarie (art. 1 comma 19), encomiabile eccezione in una politica riformatrice perseguita, negli anni, a costo zero.

Particolare rilievo assumono taluni aspetti che vale la pena rimarcare. La scelta, anzitutto, di denominare *vittima*²⁶ l'offeso dal reato di cui si fornisce una espressa definizione (art. 1 comma 18 lett. b): l'impiego senza esitazione di una terminologia estranea a quella in uso nel tradizionale lessico giuridico, insieme con la sua collocazione sistematica²⁷ ne palesano la specifica funzionalità alle cadenze dialogiche della giustizia riparativa. Ma, soprattutto, svelano il peculiare e differente orizzonte ideologico in cui è maturata la nuova preoccupazione per la vittima di reato. Non più *soggetto* da strumentalizzare in vista di enfatizzate generali istanze securitarie²⁸, ma anzi *persona* meritevole di cura nel suo individuale diritto alla riparazione delle lacerazioni provocate dal reato mediante il superamento del conflitto con chi ne risulta autore: dalla vendetta/rivalsa alla conciliazione, in altre parole.

Da sottolineare, in secondo luogo, che l'esito auspicato non scalza, tuttavia, categorie e istituti del sistema penale sia sostanziale sia processuale; semmai li sfrutta rendendoli sede ospitante di percorsi riparativi così da ricavarne benefici effetti di ridimensionamento del carico giudiziario. Stando alle previsioni dettate dalla legge delega, i programmi riparativi si innestano sulla sequenza procedimentale per impulso

²⁵ Sottolinea la scarsa attenzione dedicata, sul fronte delle garanzie di contesto della *restorative justice*, alla tutela del diritto di difesa tecnica e della presunzione di non colpevolezza, V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, cit., p.23 ss. Il rilievo critico, riferito alla proposta della Commissione Lattanzi, vale pure con riguardo ai criteri della legge delega, silente sul punto. Riflessioni critiche circa talune scelte nella proposta della Commissione Lattanzi, sono svolte anche da M. DEL TUFO, *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in *www.archivio.penaleweb*, 2021, p. 2. L'esigenza di salvaguardare precise garanzie processuali in sede di percorsi mediativi con indicazioni che valgano ad assicurarne la compatibilità era stata segnalata da R. Orlandi, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in AA.VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, p. 184 ss.; V. PATANÉ, voce *Mediazione penale*, in *Enc. dir. Annali II*, t. 1, Milano, 2008, p. 580 ss.; G. UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1332 ss.

²⁶ Di chiara impronta criminologica, è mutuata testualmente da quella utilizzata nelle fonti sovranazionali: v., in particolare la direttiva 2012/29 /UE sulla quale, cfr. M. BARGIS -H. BELLUTA, *La direttiva 2012/29 UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 15 ss.

²⁷ Diforme da quella generale suggerita dalla Commissione Lattanzi che ipotizzava il concetto di vittima quale sostitutivo del concetto di persona offesa e ciò nell'intento di adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2012/29/ UE.

²⁸ Sulla tendenza delle forze politiche ad appropriarsi opportunisticamente, nei rispettivi programmi e messaggi pubblici, della voce delle vittime da cui "una legislazione penale di origine prettamente "casistica", germogliata sull'onda emotiva di alcune vicende oggetto di particolare risonanza mediatica", v. M. VENTUROLI, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, in *www.archivio.penaleweb*, 2021, n. 2, p. 13.

dell'autorità giudiziaria²⁹ e lì ricadono gli eventuali risultati favorevoli, rimessi alla valutazione della medesima autorità³⁰ (art. 1 comma 18, rispettivamente, lett. c e lett. e).

La logica della complementarietà, anziché della radicale alternativa rispetto all'esistente³¹ contrassegna, come si vede, il modello di giustizia riparativa patrocinato dal legislatore con il condivisibile intento di favorirne la penetrazione nel comune sentire per il tramite di una affermazione graduale³², e perciò meno esposta a reazioni di rigetto, della svolta culturale che vi è sottintesa.

3. La giustizia riparativa nel reticolo delle direttive della legge delega: a) l'incremento dell'area della premialità per un processo penale riformato.

Come accennato, il progetto riformatore delineato dalla legge delega si muove nel solco di quello originario iniettandovi soluzioni di più ampio respiro. La manovra, prima confinata nell'ambito ristretto del processo penale, si apre infatti alla contestuale considerazione del sistema sanzionatorio arrivando a coinvolgere la giustizia riparativa. Nel riproporre una linea di tendenza già sperimentata nei più recenti tentativi di riforma³³, le modifiche prospettate circa sistema della pena e disciplina del processo penale condividono un identico proposito di razionalizzazione, all'evidenza orientato a

²⁹ L'art. 1 comma 18 lett. c, infatti, prescrive di "prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della *positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lett. a)*" (corsivo nostro).

³⁰ L'art. 1 comma 18 lett. e prescrive di "prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producono effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva".

³¹ "La *restorative justice*, modellata sulla mediazione penale e tesa alla ricostruzione della relazione tra autore e vittima, non può aspirare a divenire un modello generale di gestione della penalità": così, F. CONSULICH-M. MIRAGLIA, *Costo del processo e fuga dalla giurisdizione. Il volto futuribile del sistema penale in due topoi: la giustizia riparativa e l'Ufficio del processo*, in www.discrimen.it, 12.2.2022, p. 8. In termini analoghi, già C.E. PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in AA.VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, cit., p.140.

³² Anche al riguardo, vale il richiamo alla necessità di "sapersi confrontare razionalmente con l'irrazionale", che obbliga a non sottovalutare il rischio di accoglienza negativa da parte della comunità sociale, formulato, da G. DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in www.la.legislazionepenale.eu, 23.8.21, p. 3, in relazione alle modifiche proposte circa il sistema sanzionatorio.

³³ V. la l. 28 aprile 2014, n. 67 che, oltre a innovare la disciplina processuale con l'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti e la riforma in materia di processo contro l'imputato irreperibile, contemplava una pluralità di deleghe riferite al diritto penale sostanziale. In proposito, v. i contributi raccolti nel volume, *Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia*, a cura di M. DANIELE-P.P. PAULESU, Torino, 2015. Analogamente la successiva l. 23 giugno 2017, n. 103, di portata riferita al codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario, contemplava disposizioni innovative immediatamente precettive e una serie di deleghe: al riguardo, v. i contributi raccolti nel volume, *La riforma Orlando*, cit.

veicolare effetti deflativi e di alleggerimento del carico giudiziario. Non così limpida è la finalità ascritta alla dimensione riparativa della giustizia, complici l'indeterminatezza e l'ambiguità delle direttive enunciate con riguardo a sedi di suo innesto e corrispondenti ricadute³⁴, lasciate alla mano libera del legislatore delegato³⁵. L'incertezza che emerge da tale opzione non autorizza, tuttavia, a eludere i termini della questione, almeno sul piano generale delle interrelazioni che la legge delega configura tra percorsi di giustizia riparativa e sistema, delle sanzioni e del processo penale, riformato. Nei limiti segnati da questo perimetro, dal quale pertanto fuoriesce il settore della esecuzione della pena, si intende condurre l'indagine così da decifrare, secondo quanto anticipato, ruolo e fisionomia della giustizia riparativa da codificare.

A voler seguire lo schema della legge delega, l'analisi dovrebbe muovere dalle previsioni dettate per il processo penale, esaminando le annunciate novità separatamente da quelle riferite al sistema sanzionatorio. E, in effetti, le corrispondenti modifiche, per numero e complessità, consigliano una trattazione ordinata delle due differenti aree interessate. Nondimeno, l'obiettivo unitariamente perseguito – è utile ribadire, di razionalizzazione con effetti deflativi in vista della efficienza nella amministrazione della giustizia – non può lasciare in ombra che i pur diversi strumenti utilizzati allo scopo si intersecano sinergicamente rivelando molto di più di quanto appare dalle regole prescritte *ex novo*. Del resto, la gestione del processo è affaticata da inconvenienti non sempre intrinseci alla sua disciplina, ma per lo più causati dalla proliferazione incontrollata di fattispecie di reato, generosamente immesse dal legislatore sia nel codice penale sia nella legislazione speciale. E la progressiva dilatazione del penalmente rilevante, nel provocare una domanda di giustizia oramai incontenibile, si scarica sul processo con compromissione dei suoi equilibri complessivi prima ancora che della sua capacità di fornire una risposta adeguata in tempi non irragionevoli.

In questa prospettiva, vale a dire tenendo presente che il male del processo penale origina soprattutto altrove, si spiega perché, al riguardo, lo sforzo riformatore si sia concentrato sulla esigenza, assillante, di agevolarne celerità e semplificazione insieme con il *favor* per una generale razionalizzazione dei suoi istituti³⁶. Molteplici e cospicui,

³⁴ V., *supra*, note 29 e 30.

³⁵ Sul punto, v. le preoccupazioni espresse da F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit. p. 14 s.

³⁶ Una interessante chiave di lettura delle modifiche prospettate per il processo penale, illustrate analiticamente, è offerta da E.N. LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *www.archivio.penaleweb*, 2021, n. 3.

invero, i rimedi messi in campo, suscettibili di essere ricondotti a tre linee direttive: ammodernamento³⁷ adeguamento³⁸ e semplificazione.

Le percorre l'identico proposito di razionalizzazione, rivolto alla quasi totalità degli istituti che compongono l'itinerario procedimentale. Superfluo renderne conto analiticamente ai fini della presente indagine per la quale è utile, invece, soffermarsi su quanto emerge dal quadro generale.

Da questo punto di vista, non pare che ne esca rivitalizzato il "giusto processo" penale di ascendenza costituzionale (art. 111 Cost.) sacrificato, nei suoi snodi cruciali, sotto il peso delle pressanti istanze di celerità ed efficienza³⁹. D'altro canto, si deve ammettere che le ripetute manipolazioni apportate nel tempo al suo impianto – quello accusatorio, ideato dal legislatore del 1988 – non rendevano agevole realizzare un simile risultato, mediante semplici ritocchi.

Decisamente significativo risulta, invece, il rilievo assegnato a modalità alternative di conclusione anticipata del processo. Lo scopo è sempre la deflazione del carico processuale che giova alla "celere definizione dei procedimenti giudiziari", per ricordare l'intitolazione della legge delega. La leva utilizzata è ancora quella che fa perno sulla tecnica dell'incentivo/premio ove la promessa di vantaggi sanzionatori stimola l'imputato alla *rinuncia* ad avvalersi delle garanzie del dibattimento. Già coltivata sin dagli esordi della codificazione vigente, la sperimentazione di questa prospettiva premiale ha prodotto, invero, risultati non confortanti; si auspica di rinvigorirla mediante ritocchi e innovazioni.

I ritocchi riguardano quei procedimenti speciali (giudizio abbreviato *ex art. 438 c.p.p.* e applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*) che evitano la, temporalmente dispendiosa, celebrazione del dibattimento per scelta dell'imputato,

³⁷ Rientrano in tale ambito le disposizioni in materia di processo telematico finalizzato alla digitalizzazione dei relativi strumenti operativi; in questo si può annoverare anche il neonato Ufficio per il processo, analogamente a quanto previsto dalla l. 206/2021 di riforma del processo civile, già fatto oggetto di non irrilevanti riserve e critiche: v., F. CONSULICH-M. MIRAGLIA, *Costo del processo e fuga dalla giurisdizione.*, cit., p.12 ss.; O. MAZZA, *I giudici senza toga della riforma Cartabia*, in *www.dirittodidifesa.eu*, 25.6.2021.

³⁸ Gli adeguamenti si riferiscono, in particolare, alla disciplina del processo "in *absentia*" ove l'impegno è rivolto a superare le disfunzioni provocate dalla riforma attuata dalla l. n. 67/2014, con suo allineamento alla direttiva 2016/343 /UE sulla presunzione di innocenza e diritto dell'imputato di presenziare al processo (art. 1 comma 7). Correlato è il previsto intervento sulla regolamentazione – malferma – della rescissione del giudicato, impugnativa straordinaria pensata dalla medesima precedente riforma quale rimedio a eventuali erronee valutazioni diagnostiche di assenza. Va nella identica direzione dell'adeguamento – a una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo – l'invito a introdurre uno specifico strumento di controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione (art. 1 comma 24).

³⁹ Invita a non sottovalutare i riflessi sistematici delle modifiche proposte E. MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 25.1.2022 che, in particolare, richiama l'attenzione sulle soluzioni previste per la richiesta di archiviazione e la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di "interventi incidenti sulla struttura dell'intero procedimento penale" (p. 14). Voci critiche, inoltre, di P. FERRUA, *Riassetto senza modello e scopi deflativi: la legislazione bricolage*, in *Giust. pen.*, 2021, III, c. 104; M. DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 3071 ss.; R. ORLANDI, *Riforma della giustizia penale, due occasioni mancate ed una scelta ambigua in tema di prescrizione*, in *www.discrimen.it*, 16.9.2021.

appunto incentivata dalle correlate riduzioni della pena⁴⁰. Le variazioni della relativa disciplina sono contenute e poco significanti; la spinta a praticarli proviene per lo più dalle innovazioni, queste imponenti, che incidono sul sistema sanzionatorio, delle quali si dirà. Si può anticipare che il premio è reso più allettante poiché incrementa il vantaggio ventilato: non solo riduzione del *quantum* sanzionatorio, ma anche sostituzione della pena detentiva con forme più morbide di punizione.

Le innovazioni attengono al momento successivo alla condanna pronunciata in sede sia di giudizio abbreviato sia di procedimento per decreto (art. 459 c.p.p.). L'imputato è incoraggiato a tralasciare di promuovere, rispettivamente, impugnazione (appello e ricorso per cassazione) avverso la sentenza (art. 1 comma 10 lett. *b*, n. 2) e opposizione al decreto penale di condanna (art. 1 comma 10 lett. *d*, n. 3) in cambio di un abbattimento della pena (ulteriore quanto alla condanna pronunciata con rito abbreviato). Entrambe le soluzioni indicate schiudono un fronte inedito alla prospettiva premiale: poggia sulla *rinuncia* ad attivare il controllo giurisdizionale della prima decisione sfavorevole avviando il processo alla sua conclusione anticipata.

Si può constatare che il versante processuale riformato, nella sua primaria ricerca di soluzioni strumentali al recupero di efficienza nella amministrazione della giustizia, reperisce un importante contributo nel descritto potenziamento dell'area della premialità. Come è risultato evidente, determinante, in proposito, è soprattutto il connubio tra modifiche alla disciplina del processo e le ipotizzate variazioni da apportare al sistema sanzionatorio dal momento che proprio di queste si alimenta il rafforzamento degli istituti a vocazione deflativa. Nondimeno, la loro effettività dipende dalla decisione unilaterale e autonoma dell'indagato/imputato basata su mere valutazioni di convenienza anche sorrette da ragioni di strategia difensiva: resta perciò estraneo a questo ambito qualsiasi possibile intervento di giustizia riparativa e nemmeno si rintraccia un interesse a favorire esiti conciliativi con l'eventuale vittima del reato.

Il bilancio non può dirsi, tuttavia, negativo: se la più marcata identità assegnata alla prospettiva premiale è utile alla economia processuale, è da sottolineare che essa giova anche a realizzare una economia della pena, ridimensionata nella specie e nel *quantum* o addirittura resa superflua insieme con l'accertamento processuale, quasi un assaggio di quanto promettono le direttive dettate a proposito del sistema sanzionatorio.

4. (segue) b) il potenziamento dell'area della non punibilità per un sistema sanzionatorio rinnovato.

L'attenzione riservata dalla legge delega al sistema sanzionatorio si muove su un terreno arato, senza successo, da precedenti iniziative di riforma. Anche tralasciando i progetti di un nuovo codice penale inutilmente elaborati da apposite Commissioni

⁴⁰ Le proposte di modifica della disciplina dei procedimenti speciali sono illustrate da G. VARRASO, *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, in *Sistema penale*, 2022, 2, p. 29 ss.

ministeriali, basta evocare la meno impegnativa proposta di mettere mano, tra l'altro, almeno al catalogo delle pene edittali, suggerita dalla più recente l. 28 aprile 2014, n. 67.⁴¹

Si prevedeva di introdurre – mediante l'attuazione di specifica delega – la detenzione domiciliare quale fattispecie sanzionatoria autonoma e alternativa alla pena detentiva affidata, quindi, alla gestione del giudice del processo⁴². Istituto già praticato nella fase della esecuzione della pena, la detenzione domiciliare lì vive *sub specie* di misura alternativa alla segregazione carceraria (art. 47-ter ord. penit.), soggetta alle condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario e nella disponibilità della magistratura di sorveglianza. L'effetto della modifica andava al di là della semplice sua anticipazione nella fase della cognizione; ampliando il novero delle sanzioni edittali, di fatto, si intaccava il monopolio della pena carceraria: conseguenza dirompente a fronte di una, tutto sommato, modesta proposta, subito neutralizzata dal mancato esercizio della delega.

I deludenti precedenti appena ricordati fanno apprezzare – e presumibilmente hanno consigliato – la prudenza che si riscontra nelle linee progettuali seguite dalla iniziativa legislativa in esame. Il primato della pena detentiva, rassicurante per l'immaginario collettivo, è confermato, ma se ne ridimensiona l'ambito operativo ammettendo l'impiego di sanzioni sostitutive, dotate di minore carica afflittiva. Già previste e regolate dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 come sostitutive delle pene detentive brevi, vale a dire non superiori a due anni, tali sanzioni conoscono importanti modifiche di incidenza sia sulla relativa tipologia – variata e arricchita⁴³ – sia soprattutto sulla loro area applicativa, dilatata a pene detentive sino a quattro anni. La sostituzione impegna la discrezionalità del giudice secondo criteri, invero, da meglio determinare in sede di attuazione della direttiva⁴⁴, ma comunque guidato nella scelta dalla corrispondenza a

⁴¹ Circa le relative deleghe (artt. 1 e 2), riferite al diritto penale sostanziale, v. la ricca analisi di F. PALAZZO, *Le deleghe sostanziali: qualcosa si è mosso, tra timidezze e imperfezioni*, in *Le nuove norme in materia penale*, a cura di C. CONTI-A. MARANDOLA- G. VARRASO, Padova, 2014, p. 145 ss. nonché, anche per una valutazione sistematica alla luce della linea di politica criminale perseguita dal legislatore, ID., *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito della legge n. 67/2014)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1693 ss.

⁴² Esprime riserve sulla scelta, che ribadisce sostanzialmente una cultura carcerocentrica, e denuncia i limiti della delega che trascura strategie sanzionatorie in grado di promuovere vera prevenzione e presenta ancora timide aperture alla giustizia riparativa e alla mediazione penale, G. MANNOZZI, *Il "legno storto" del sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 786.

⁴³ La delega prevede l'abrogazione della semidetenzione e della libertà controllata, (previste dalla l. n. 689/1989,) e include *ex novo*, semilibertà, e detenzione domiciliare che affiancano lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria, questi già originariamente contemplati (art. 1 comma 17 lett. a e b). Nella proposta della Commissione Lattanzi, si contemplava anche l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa prevista dall'art. 47 ord. penit.: pur apprezzando la sua esclusione, mette in luce le problematiche relazioni che si vengono a delineare al riguardo tra le nuove sanzioni sostitutive di tipo detentivo (semilibertà e detenzione domiciliare) e l'alternativa penitenziaria, sul versante delle valutazioni rimesse al tribunale di sorveglianza, D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega "Cartabia": una grande occasione non priva di rischi*, in questa *Rivista*, 21.2.2022, p. 11.

⁴⁴ Con riguardo all'impegno valutativo che ne deriva al giudice, cfr. G. DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno di riforma*, cit. p. 8 s.

scalare, predeterminata legislativamente, tra limite della pena inflitta e specie della sanzione sostitutiva.

Di questo complesso congegno non interessa l'illustrazione in dettaglio⁴⁵; conta rimarcare la duplice valenza della innovazione: limita il ricorso alla pena detentiva sia pure in seconda battuta; incentiva, come prima osservato, la scelta degli istituti processuali di impronta premiale rivelandosi strumentale all'obiettivo della riduzione *in itinere* del carico giudiziario.

A questo medesimo scopo deflativo sono orientate direttive della legge delega, di non minore impatto, che ancora interagiscono con la dinamica del processo. Se per questo, come segnalato, risalta in particolare l'originale incremento dell'area della premialità, nell'ambito della riforma del settore sanzionatorio spicca il potenziamento dell'area della non punibilità in concreto. Insiste su istituti pensati a questo fine e collaudati in chiave di antidoto all'eccesso di penalità che affligge il sistema punitivo.

Al riguardo ci si spinge alla configurazione di una ipotesi peculiare, mutuata dall'ambito della legislazione speciale. Ne è interessato il settore delle contravvenzioni per le quali sia previsto un intervento dell'autorità amministrativa. Per esse – da selezionare tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo (provocati) mediante condotte ripristinatorie e risarcitorie, salvo la concorrenza con delitti (art. 1 comma 23 lett. b) – si mettono in campo un effetto deflativo cospicuo e, in via residuale, un vantaggio non irrisorio. La promessa di ottenere l'estinzione del reato contravvenzionale (art. 1 comma 23 lett. a) vale a fronte dell'esecuzione, tempestiva, degli adempimenti prescritti e del pagamento (comunque in misura ridotta) della relativa ammenda, questo suscettibile di sostituzione con la prestazione del lavoro di pubblica utilità, E, poiché occasione e guadagno operano nella sede delle indagini, la nuova causa estintiva ne provoca l'archiviazione (*ex art. 411 comma 1 c.p.p.*) risparmiando la stessa intrapresa della fase processuale. La proposta di conseguire la mera attenuazione della pena opera per il caso di adempimento tardivo, via d'uscita comunque funzionale al ridimensionamento della reazione sanzionatoria che, tuttavia, non esonera dall'impegno di dare corso ai previsti interventi di ripristino e riparazione.

Il *novum*, propriamente, consiste nella accentuazione della loro attitudine a ospitare eventuali percorsi di giustizia riparativa, laddove lo autorizzi la rispettiva conformazione strutturale. Poiché non pare che forme di riparazione conciliativa si possano ravvisare nella fattispecie appena indicata, regime della procedibilità a querela⁴⁶, particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.)⁴⁷ e sospensione del procedimento

⁴⁵ Ne tratta, F. PALAZZO, *Profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., p.11 ss. che delinea, inoltre, il quadro di insieme delle innovazioni nelle relative intersezioni con modifiche processuali e giustizia riparativa. In tema, con individuazione di talune criticità, D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega "Cartabia"*, cit., p.1 ss.

⁴⁶ L'art. 1 comma 15 (lett. a) ne dispone la previsione per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previste dall'articolo 590-*bis* comma 1 c.p. nonché (lett. b) l'estensione a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni.

⁴⁷ L'art. 1 comma 21 (lett. a) prevede come limite di applicabilità della disciplina dell'art. 131-*bis* c.p., in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo

con messa alla prova dell'imputato adulto (art. 168-*bis* c.p.)⁴⁸ compongono il ventaglio delle opportunità offerte al suo ingresso, invero meno ampio di quello risultante dalle proposte della Commissione⁴⁹ incaricata di rimodulare il disegno di legge originario: includeva, infatti, il singolare istituto della "archiviazione meritata"⁵⁰ oltre a una revisione dei casi di irretrattabilità della querela e a una dilatazione dell'ipotesi estintiva *ex art. 162-ter* c.p., modifiche, tutte, concepite proprio in vista della valorizzazione della giustizia riparativa.

A prescindere da quanto si è perso, ciò che resta vale comunque ad affrancarla dalla marginalità in cui è stata sinora confinata. Non è escluso, peraltro, che l'indeterminatezza (voluta?) delle direttive dettate al riguardo permetta al legislatore delegato di recuperare ulteriori spazi operativi attingendo altrove: il territorio delle regole che governano la commisurazione della pena (artt. 133, 62 e 62-*bis* c.p.) si presta, ad esempio e infatti, a divenire il luogo ove far rifluire i positivi risultati di percorsi riparativi intrapresi⁵¹.

5. Giustizia riparativa e deflazione processuale: prove di coabitazione.

Una doverosa attenzione alla tutela della vittima di reato affiora dagli interventi prospettati per la disciplina dei tre istituti, appena indicati: in modo palese quelli in tema di procedibilità a querela e sospensione del procedimento con messa alla prova, sottotraccia quanto alla particolare tenuità del fatto. Nemmeno in relazione ad essi si è, tuttavia, accantonata la predominante esigenza di deflazione processuale e, anzi, in questa direzione muove l'estensione del corrispondente ambito applicativo⁵². Operazione giustificata da una loro evidente strumentalità a tale obiettivo, implicita nella rispettiva genesi o anche solo nella sopravvenuta manipolazione dello scopo.

È quanto traspare dalle vicende che hanno contrassegnato l'istituto della procedibilità a querela, progressivamente rivalutato in funzione deflativa del carico

a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. La relativa lett. *b* dispone di dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.

⁴⁸ L'art. 1 comma 22 (lett. *a*) ne prevede l'estensione a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi *risocializzanti* o *riparatori*, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto (*corsivo nostro*).

⁴⁹ V. *Relazione finale e Proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (24 maggio 2021)*, in *Cass. pen.*, 2021, p.3281 ss.

⁵⁰ In termini favorevoli si era espresso G. FIANDACA, [Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi](#), in questa *Rivista*, 21 giugno 2021, che riconosceva all'istituto il pregio di combinare la funzione deflativa con quella riparativa. Apprezzamenti sono stati espressi anche da V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa*, cit., p. 12 s; F. Palazzo, *Pena e processo nelle proposte della "Commissione Lattanzi"*, in [www.lalegislazionepenale.eu](#), 7.7.2021, p. 4. Finalità e struttura dell'istituto sono illustrate da M. GIALUZ, *L'"archiviazione meritata" come terza via tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, p. 309 ss.

⁵¹ Sul punto, v. G. MANNOZZI, *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI E C.E. PALIERO, II, Milano, 2006, p. 1162 ss.

⁵² V. le note 46 e 47.

giudiziario⁵³. Subordinare sia l'avvio, mediante presentazione della querela, sia l'epilogo anticipato del procedimento, tramite sua remissione, significa consegnare in esclusiva alla persona offesa la valutazione circa la meritevolezza della pena applicabile in concreto quale conseguenza del reato, pur non precludendole di ritenersi soddisfatta anche solo da una riparazione monetaria. Eppure, senza dover rimuovere *ratio* e configurazione dell'istituto, al legislatore è parso irrinunciabile per l'economia del processo prevedere una via d'uscita laddove risultasse l'indisponibilità, ingiustificata, dell'offeso ad azionare la leva della remissione di querela avviando la vicenda alla sua definizione anticipata. Questo il senso della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie contemplata dall'art. 162-ter c.p., figlia della l. n. 103/2017⁵⁴.

È interesse dell'imputato conquistarla dando luogo a piena e non tardiva riparazione del danno causato, mediante restituzioni o risarcimento del danno e, ove possibile, eliminazione delle conseguenze pericolose del reato. Rimane nella sua disponibilità attuare il risarcimento con una offerta reale alla stregua delle prescrizioni civilistiche richiamate (artt. 1208 ss. c.c.), ma non è detto che ciò asseconi le attese della vittima convincendola a recedere dal suo proposito punitivo.

Un ordinamento in affanno per eccesso di penalità non può restare indifferente a fronte di simili condotte di riparazione sia pure *ex post* dell'offesa, sintomatiche del venir meno o dell'attenuarsi del bisogno di punizione. Una ben definita tendenza di politica criminale le ha progressivamente valorizzate traducendole in ipotesi – ulteriori rispetto a quelle già contemplate⁵⁵ – di sopravvenuta non punibilità o in cause estintive del reato in attuazione del principio di *extrema ratio* del diritto penale. Valorizzazione che ha lambito anche la disciplina della procedibilità a querela assoggettando la tutela delle

⁵³ Rileva, in proposito, la distinzione prospettata da F. Giunta, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, 1993, p. 37 ss., tra querela-garanzia, ove la deroga alla procedibilità d'ufficio opera in funzione di salvaguardia dell'interesse dell'offeso a sottrarsi a un'ulteriore lacerazione morale e sociale connessa alla celebrazione del processo, e querela-opportunità ove prevale la funzione di consentire una valutazione del bisogno di pena da parte del titolare del bene giuridico violato, in funzione deflativa. Osserva che "l'obiettivo deflattivo è diventato sempre più la *ratio* della procedibilità a querela, al punto che nell'area della querela-opportunità ha assunto un'importanza crescente la c.d. querela selezione, intesa a conciliare la superfluità della pena in concreto con il contenimento del sovraccarico giudiziario", Id., *Querela-selezione e condotte riparatorie. Verso un cambio di passo della deflazione in concreto?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p.476 che colloca in questa prospettiva gli interventi legislativi di potenziamento della perseguibilità a querela susseguitisi nel tempo (l. 24 novembre 1981, n. 689; l. 25 giugno 1999, n. 205; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61) incluso il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, adottato in attuazione della delega conferita dalla l. n. 103/2017 (v. *supra*, la nota 33) concernente la modifica del regime di procedibilità a querela di taluni reati.

⁵⁴ La sua introduzione precede, dunque, la modifica del regime di procedibilità a querela ex d.lgs. n. 36/2018 in attuazione della delega contemplata dall'art. 1 comma 16 della legge n. 103/2017. L'analisi del provvedimento, che recupera una scelta del progetto di revisione del codice penale (*Disegno di legge in materia di depenalizzazione e di deflazione del sistema penale, (23 aprile 2013) Relazione*), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 587 ss.) elaborato dalla Commissione Fiorella, è svolta da A. GARGANI, *Riforma Orlando: la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati*, in *Dir. pen., proc.*, 2018, p. 579 ss., che ne mette in risalto punti di scostamento, finalità essenzialmente deflativa e criticità.

⁵⁵ Cfr., G.P. DEMURO, *L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 439.

ragioni della vittima alla salvaguardia delle esigenze del sistema processuale. Difatti, stando a quanto stabilito dall'art. 162-ter c.p., l'accennata *impasse* provocata dal dissenso della vittima può essere agevolmente superata dalla presa d'atto, da parte del giudice⁵⁶, del comportamento virtuoso dell'imputato, preludio della applicazione della causa estintiva.

Niente a che vedere, come è evidente, con il paradigma riparativo e, piuttosto, in aperta sua contraddizione⁵⁷. Tale ipotesi sopravvive inalterata nel disegno riformatore essendo cadute nel vuoto le proposte (della Commissione)⁵⁸ di migliorarne la disciplina per una maggiore tutela della vittima. Peraltro, il suo ambito di applicazione, ritagliato sui casi di procedibilità a querela, si amplia al traino di questi. L'impegno di innestare nel sistema punitivo forme più avanzate di riparazione davvero volte al superamento del conflitto sottostante al reato vale, nondimeno, a divaricarne finalità ed esiti consentendo modalità di gestione rispettivamente differenziate.

La ipotizzata futura selezione dei reati da sottoporre al regime della procedibilità a querela, insieme con la sua estensione a fattispecie criminose il cui disvalore tocca interessi privati, recuperano coerenza alla originaria fisionomia dell'istituto: ai soggetti direttamente coinvolti resta affidata la composizione degli interessi in campo anche rendendo superflua attivazione o prosecuzione dell'accertamento processuale del reato⁵⁹. Il ripristino di un loro positivo rapporto relazionale può essere facilitato con gli strumenti della nuova giustizia riparativa che sostituiscano, a condotte riparatorie per iniziativa unilaterale dell'imputato (art. 163-bis c.p.), un percorso conciliativo condiviso.

⁵⁶ Poiché nessuna valutazione discrezionale è riservata al giudice, osserva che il reato, diviene così, nella sostanza, "officioso", C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1279. Analogamente, G.P. DEMURO, *L'estinzione del reato mediante riparazione*, cit. 462 s. che, inoltre, segnala la distanza che separa l'istituto da quello ex art. 35 d. lgs. n. 274/2000, cui si ispira, ove al giudice di pace spetta valutare l'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze sia di riprovazione del reato sia di prevenzione.

⁵⁷ Come segnalato da G.P. DEMURO, *L'estinzione del reato mediante riparazione*, cit., p. 466; F. Palazzo, *La riforma penale alza il tiro?*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, n. 1, p. 54; C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.*, cit., p. 1278 in particolare.

⁵⁸ V. *supra*, il paragrafo 4.

⁵⁹ Esclude, tuttavia, che la direttiva espressa dall'art. 1 comma 15 valorizzi la logica riparativa per il fatto che vi si prevede (lett. d) anche che l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza nella quale sia stato citato in qualità di testimone assume il valore di remissione tacita, V. Bonini, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 114. A parere di chi scrive, la previsione può essere intesa, piuttosto, come riconducibile a una esigenza di responsabilizzazione dell'offeso, specie se querelante, non diversa da quella richiesta all'imputato in vista di una partecipazione attiva al relativo incontro e conciliazione. L'adempimento, peraltro, è facilitato dall'obbligo, che la direttiva pone in capo al querelante (comma 15 lett. c), di dichiarare o eleggere, nell'atto di querela, il domicilio per le notificazioni. Resta certamente sottintesa pure una finalità deflativa, messa a rischio da prassi che registrino l'indifferenza di chi abbia messo in moto l'accertamento processuale. Da segnalare la pronuncia con la quale si è individuata una causa di remissione tacita nella mancata presentazione all'udienza del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che la sua assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela: Cass., sez. un., 23 giugno 2016, n. 31668, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n.6, p. 114 con nota di W. NOCERINO, *La remissione tacita della querela nell'assenza consapevole della persona offesa al cospetto del giudice di pace*.

I rispettivi effetti di riduzione del carico giudiziario non divergono sostanzialmente pur se la disponibilità delle parti – manifestata addirittura prima dell’esercizio del diritto di querela – a ricomporre una relazione interrotta produce, invero, il più intenso vantaggio di deprocessualizzazione. Mutano invece, insieme con i risultati conseguibili (riparazione tramite conciliazione/riparazione tramite condotte di riduzione *ex post* dell’offesa), i rapporti interni al regime della procedibilità a querela.

Nel rispetto della sua *ratio* fondativa, questo è ora potenzialmente idoneo a integrare il modello più autentico di giustizia riparativa; le indubbie ricadute in termini deflativi ne sono tuttavia la conseguenza indiretta anziché il principale obiettivo. Obiettivo caratterizzante l’istituto nelle regole dettate dall’art. 163-*ter* c.p.: la sua realizzazione pur contro la volontà della vittima è salvaguardata da comportamenti risarcitori, ripristinatori e riparativi adottati autonomamente dall’imputato.

Si può osservare che, in un ambito applicativo conservato coincidente, vengono a convivere due differenti articolazioni del regime di procedibilità a querela: l’una poggia sulla disponibilità delle parti a ricomporre una relazione lacerata dal reato; l’altra opera nei casi in cui la via della conciliazione tra gli interessati non risulti praticabile per il diniego di taluno di essi o di entrambi. La strada aperta alla giustizia riparativa non chiude, insomma, il più stretto vicolo della riparazione unilaterale, e postuma, dell’offesa e di essi si giova comunque la complessiva funzionalità del sistema processuale.

Un non dissimile schema operativo si riscontra in relazione ai due restanti istituti della sospensione del procedimento con messa alla prova e della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.)⁶⁰, come da rivisitare secondo la legge delega.

Della messa alla prova non deve fuorviare la configurazione quale procedimento speciale (artt. 464-*bis* ss. c.p.p.)⁶¹ collocato sistematicamente a lato di quelli di tono premiale a vocazione deflativa. Pur nella identità del fine economicistico, il suo tratto distintivo si ricava da modalità e condizioni cui è subordinato l’epilogo anticipato del processo: non rileva, come per quelli, solo la rinuncia dell’indagato/imputato ad avvalersi delle garanzie del dibattimento – prezzo della diminuzione di pena –, conta piuttosto la volontà di aderire a un programma trattamentale comprensivo di condotte risarcitorie, restitutorie e riparatorie nonché conciliative, ove possibile la mediazione con

⁶⁰ Anche questi istituti si devono alla l. n. 67/2014 (v. il paragrafo 4), in particolare mentre la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata introdotta con immediata operatività dalla legge stessa (art. 4 comma 1, lett. a), l’art. 131-*bis* c.p. è frutto del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 in attuazione della delega ivi stabilita.

⁶¹ Aspetto valorizzato da Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 201, in *Giur. Cost.*, 2016, p. 1422 nella declaratoria di illegittimità dell’art. 460 comma 1 lett. e c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il decreto penale di condanna contenga l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente all’atto di opposizione. La disciplina dell’istituto ha suscitato numerose questioni interpretative, portate all’attenzione sia della Corte costituzionale sia della Cassazione a sezioni unite: ne esamina e valuta le linee esegetiche, C. CONTI, *La messa alla prova tra le due Corti: aporie o nuovi paradigmi?*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 666 ss. Riserve e riflessioni critiche circa gli orientamenti “contraddittori” seguiti dalla Corte costituzionale, sono espresse da A. MACCHIA, *Note minime su messa alla prova e giurisprudenza costituzionale*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 953 ss.

la vittima (art. 464-*bis* comma 4 c.p.p.), espressamente prevista: l'estinzione del reato è il corrispettivo della sua positiva esecuzione.

Chi ha insistito, in particolare, sul contenuto prescrittivo della prova vi ha intravvisto un "esempio [...] di quella modalità differenziata di giustizia penale, che valorizza finalità di ricomposizione del conflitto rispetto alle tradizionali funzioni special-preventive"⁶², tali da ridimensionare l'anima deflativa dell'istituto. Convinzione destinata ad acquisire maggiore credito alla luce dell'impianto complessivo della legge delega: non solo per effetto del raggio di azione della messa alla prova, da estendere a "ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori" (art. 1 comma 22 lett. a); ma specialmente come conseguenza dell'ingresso a pieno titolo, nel sistema innovato, di una giustizia riparativa ritenuta meritevole di specifica regolamentazione organica.

Una volta che la sua logica sia penetrata nella messa alla prova, l'istituto riesce a materializzarsi in due distinte forme, produttive del medesimo esito estintivo. Quella che fa perno sulla disponibilità degli interessati a intraprendere un percorso di conciliazione/riparazione così valorizzando, oltre al ruolo della vittima, una dinamica mediativa idonea a far rifluire la messa alla prova nell'alveo della giustizia riparativa. A lato, persiste quella praticabile ove non integrata tale condizione nonché in relazione a reati senza vittima, dove la partita si gioca sull'interesse, personale e autonomo, dell'imputato al corretto adempimento di condotte riparatorie *post factum* e di attività a favore della collettività, in adesione a un programma trattamentale di prevalente caratura risocializzativa. In nessun caso viene compromesso il bene del risparmio processuale, ma certamente resta effetto solo accessorio del percorso conciliativo/riparativo e obiettivo sempre primario per l'alternativa riparatoria in senso lato.

Ci si può avvalere di quanto sinora osservato per scrutare la fisionomia che, nel disegno riformatore, contrassegna l'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.)⁶³, causa di non punibilità dalle ragguardevoli ricadute processuali: il suo riscontro non solo rende possibile la conclusione anticipata del processo, ma addirittura vale a precluderne l'intrapresa tramite l'archiviazione delle indagini⁶⁴. Di questa causa

⁶² Così, V. BONINI, *La progressiva sagomatura della messa alla prova processuale*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 28.11.2018, p.16. Non diversamente, C. CESARI, *La sospensione della messa alla prova sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il probation processuale per gli imputati adulti*, in *Legisl. pen.*, 2014, p. 512 s. osserva che l'istituto "traghetta l'ordinamento processualpenalistico verso le logiche della giustizia riparativa". Analoghi rilievi. anche in C. CONTI, *La messa alla prova tra le due Corti*, cit., p. 680 e in A. MACCHIA, *Note minime su messa alla prova*, cit. p. 960.

⁶³ Sui suoi rapporti con il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), v. la lucida analisi di S. Quattrococo, *Tenuità e irrilevanza sociale del fatto*, in AA.VV., *L'obbligatorietà dell'azione penale*, Milano, 2021, p. 183 ss. la quale segnala che l'istituto introduce nel sistema una nuova cultura gradualistica del reato e si presta a una più completa realizzazione della proporzionalità della risposta penale "potendo consentire, attraverso una sinergia sostanziale e processuale, non solo l'astensione dalla pena, ma anche dal processo" (*ivi*, p. 198).

⁶⁴ Secondo la particolare procedura prevista dall'art. 411 comma 1-*bis* c.p.p. Con riguardo alle relative specifiche garanzie e alle questioni che la norma prospetta, nonché circa le ulteriori ipotesi di operatività, in sede processuale, dell'istituto dell'art. 131-*bis* c.p., v. F. CAPRIOLI, *Prime considerazioni sul procedimento per*

di non punibilità, occorre segnalare, oltre alla più ampia estensione dell'area applicativa, tarata sul minimo e non più sul massimo della pena legislativamente stabilito, la rilevanza assegnata *ex novo* alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione di particolare tenuità dell'offesa⁶⁵: variazioni, entrambe, volte a favorirne l'impiego.

Nel preservare l'immanente e originaria finalità deflativa dell'istituto, funzionale agli obiettivi della complessiva riforma, tale modifica prefigura anche per questo una sorte operativa differenziata. La condotta susseguente al reato, infatti, si fa contenitore di plurime situazioni, inclusa l'opportunità di mettersi al servizio della giustizia riparativa laddove risulti la volontà conciliativa dei diretti interessati. I relativi programmi, ancora da progettare, offrono loro un utile banco di prova e l'eventuale raggiunta ricomposizione del conflitto interpersonale consegna al giudice un affidabile parametro commisurativo della tenuità dell'offesa.

La duttilità dell'istituto gli conserva, nondimeno, un ulteriore bacino di utenza. Comportamenti risarcitori, ripristinatori e riparativi delle conseguenze del reato – di per sé valorizzati dal sistema come sintomatici di attenuazione o di esclusione della risposta sanzionatoria – attuabili a prescindere dall'accordo con la vittima e, del caso, superando il suo dissenso o la sua stessa mancanza, integrano pur sempre condotta susseguente al reato propedeutica alla complessiva valutazione di tenuità dell'offesa.

Non diversamente da quanto riscontrato in tema di regime di procedibilità a querela e di sospensione del procedimento con messa alla prova, anche l'istituto dell'art. 131-*bis* c.p., viene ad atteggiarsi secondo una conformazione binaria: l'una promuove la nuova frontiera della giustizia riparativa, l'altra si fa carico della sua impraticabilità dando rilievo al non meno impegnativo sforzo di riparare almeno le conseguenze del reato: ciascuna egualmente asseconda il proposito di ridimensionare il carico giudiziario, non importa se quale conseguenza indiretta o come risultato cercato.

6. Effetti collaterali.

Uno sguardo al futuro che si prospetta per la giustizia riparativa sconta la fluidità del progetto di riforma, al momento ancora da tradurre nei suoi criteri di delega. La segnalata indeterminatezza delle direttive dettate con riguardo alle ricadute processuali dei percorsi riparativi positivamente intrapresi può, difatti, stimolare il legislatore delegato ad allargarne il campo applicativo sondando gli interstizi di istituti del codice penale che si prestano al fine.

particolare tenuità del fatto, in *Inazione, controlli, esecuzione, Atti del Convegno in ricordo di Giovanni Dean*, a cura di C. FIORIO-R. FONTI-M. MONTAGNA, Pisa, 2017, p. 60 ss. Sull'istituto dell'art. 131-*bis* c.p., anche nel raffronto con gli omologhi previsti nel rito penale minorile (art. 27 d.P.R. n. 448/1988) e nel procedimento penale di pace (art. 34 d.lgs. n. 274/2000), cfr. R. BARTOLI, *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 659 ss.

⁶⁵ L'innovazione asseconda un auspicio formulato da G. MANNOZZI, *Il "legno storto" del sistema sanzionatorio*, cit., p. 785. La mancata considerazione della condotta susseguente al reato era stata censurata da R. MUZZICA, *Il ruolo della vittima negli istituti riparativi*, in *www.la-legislazionepenale.eu*, 22.11.19, p. 23.

L'impianto generale che si è tentato di esplorare consente, nondimeno, di cogliere quanto, della predominante sua tensione efficientistica, è in grado di influire sul ruolo riservato alla giustizia riparativa e come, la riscontrata convivenza con forme altre di riparazione *post factum* dell'offesa, riesca a influenzarne la portata operativa: interrogativi al centro dell'analisi svolta.

L'itinerario percorso ha portato allo scoperto che, sul versante processuale, l'incremento dell'area della premialità, tradizionale e nuova, non cerca punti di contatto con la giustizia riparativa, estranea al suo *modus operandi*. Si avvale piuttosto, come rilevato, delle innovazioni apportate al sistema sanzionatorio da cui ricava il più efficace incentivo a dirottare l'accertamento processuale verso suoi epiloghi precoci, strumento principe della ambizione deflativa. Non si può ignorare che nella promessa di offrire, quale contropartita, una non insignificante riduzione della pena, è implicito un contributo al ridimensionamento dell'ambito applicativo della punizione detentiva⁶⁶.

Questo obiettivo, perseguito con la messa in campo delle ammodernate sanzioni sostitutive, si avvantaggia in sostanza anche degli istituti del processo rafforzandone il vigore, in un rapporto di reciproca servenza.

Come constatato, in realtà, gli interventi sul fronte sostanziale ambiscono anche ad un ulteriore traguardo. Il potenziamento dell'area della non punibilità in concreto si rivela servente non solo alla deflazione processuale: è preordinato anche a sancire la superfluità della stessa punizione, realizzando la riduzione del penalmente rilevante in via surrogatoria e a mo' di supplenza della mancata riforma del codice penale, sinora inutilmente tentata.

L'esonero dalla applicazione della pena è risultato sempre implicato tanto dalle modifiche ampliative riversate nella disciplina della particolare tenuità del fatto – appunto causa sopravvenuta di non punibilità –, procedibilità a querela, e sospensione del procedimento con messa alla prova tanto dalla soluzione pensata *ex novo* per il settore delle contravvenzioni, istituti, questi, tutti normativamente conformati in vista della estinzione del reato.

Si è visto che le medesime modifiche ampliative rendono l'area della riformata non punibilità in concreto in grado di dialogare con la giustizia riparativa: salva l'innovazione che attiene alle contravvenzioni, gli altri istituti citati si fanno sede ospitante dei relativi programmi che il legislatore delegato dovrà mettere a punto. E benché si sia preferito affidare alla sua sapienza l'individuazione di momenti e modalità di ricaduta nel processo dei loro esiti favorevoli, allo stato già la legge delega ne promuove l'ingresso: la volontà conciliativa dei diretti interessati veicola la causa sopravvenuta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la causa di estinzione del reato sia per remissione di querela sia per positivo adempimento del programma di messa alla prova. La superfluità della pena può transitare pure dalle porte aperte alla

⁶⁶ E ciò pur in presenza delle alterazioni provocate al principio di proporzionalità tra gravità del reato e *quantum* della pena: v. al riguardo, le considerazioni di F. PALAZZO, *La nuova fisionomia dei riti alternativi premiali*, in AA.VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, cit., p. 48 ss. in particolare.

giustizia riparativa, anch'essa, per questo verso, servente all'obiettivo della deflazione processuale.

Ma nemmeno l'impossibilità – di fatto, per il dissenso delle parti, o di diritto, per i casi di reati senza vittima – ostacola il conseguimento di tali risultati. Non sarà sfuggito che alla estensione del raggio operativo dell'area della non punibilità in concreto non fa seguito alcuna variazione della regolamentazione processuale dei corrispondenti istituti. Mantenuta inalterata, la loro disciplina ancora relega la vittima in posizione marginale⁶⁷ e rende l'indagato/imputato protagonista solitario della vicenda processuale e artefice della propria sorte. Dalla sua scelta autonoma, solamente, viene a dipendere la possibile integrazione di quelle condotte riparatorie *post factum* che gli guadagnano l'esonero dalla punizione favorendo la conclusione anticipata del processo.

Che per le aspettative della vittima nulla sia cambiato né potrà cambiare è, tuttavia, conclusione affrettata. Il *locus* della sua soddisfazione è consapevolmente collocato altrove: per essa valgono le risorse offerte dalla nuova disciplina organica della giustizia riparativa.

Nel contesto del sistema punitivo riformato, la riparazione delle conseguenze del reato vive, insomma, in due forme distinte⁶⁸: quella attuabile unilateralmente mediante condotte riparatorie, fattispecie conservata e rafforzata in ragione del suo prezioso contributo già collaudato; quella che poggia sulla comune volontà conciliativa di vittima e autore del reato, tipologia configurata *ex novo* assecondando risalenti aspettative non più eludibili. Occupano territori contigui, ma tenuti separati e alternativi così che l'una possa operare senza interferire sull'altra, a nessuna in sostanza essendo consentito intralciare la realizzazione del più generale obiettivo di deflazionare il carico giudiziario in nome della efficienza nella amministrazione della giustizia.

⁶⁷ Questa la critica unanime della dottrina. In generale con riferimento agli istituti esaminati nel testo, v. R. MUZZICA, *Il ruolo della vittima negli istituti riparativi*, cit., p.13 ss.; Quanto alla disciplina dell'art. 163-bis c.p., v. V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa*, cit., p. 114; G.P. DEMURO, *L'estinzione del reato mediante riparazione*, cit., p. 466; C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 13.11.2017, p. 25, in particolare, che, perciò, considerano l'istituto antitetico ai modelli di *restorative justice*. Circa la sospensione del procedimento con messa alla prova, ritiene "esangue" il ruolo riconosciuto alla persona offesa, G. MANNOZZI, *Il "legno storto" del sistema sanzionatorio*, cit., p.784. A proposito dell'istituto di cui all' art. 131-bis c.p., nel senso che la persona offesa è chiamata a interloquire solo al fine di portare il proprio contributo argomentativo, v. V. BONINI, *Il ruolo della persona offesa nella valutazione della particolare tenuità del fatto*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.5.2016, p. 4.

⁶⁸ Ne dovrebbe derivare il superamento della tendenza a includere nella giustizia riparativa la serie delle "attività riparative dell'autore che rientrano nell'orbita della c.d. giustizia tradizionale, la quale da sempre attribuisce valore a condotte volte ad attenuare o ad eliminare le conseguenze del reato", segnalata da F. Parisi, *La restorative justice alla ricerca di identità e di legittimazione*, in www.penale contemporaneo.it, 24 dicembre 2014, p. 3. Osserva, invece, che la previsione di una disciplina generale organica della giustizia riparativa "consente di ampliare fortemente le condotte riparatorie anche a forme di riparazione dell'offesa dove la vittima non c'è o è indeterminata o il reato è di pericolo, svincolando la *restorative justice* dai limiti tradizionali del solo rapporto autore/vittima" e, tuttavia, la mancanza, nella legge delega, di puntuali indicazioni circa gli effetti sanzionatori della riparazione dell'offesa lascia intendere "che il legislatore ha ancora in mente la *restorative justice* spontanea dei rapporti autore-vittima tipici della mediazione penale", M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Pol. dir.*, 2021, p. 606 s.

L'opzione legislativa – di definire sfere autonome di rispettiva praticabilità – giova, a ben vedere, anche a preservare la dimensione più autentica della giustizia riparativa: inglobata, ma non fagocitata dal sistema, servente, ma certo non asservita alla primaria finalità efficientistica perseguita dalla riforma, trova così modo di esplicitarsi nella sua genuina proiezione alla ricomposizione del conflitto generato dal reato, nel confronto dialogico tra i soggetti coinvolti.

È innegabile che il successo dell'operazione riformatrice trascende le soluzioni normativamente approntate. Alla positiva accoglienza degli attori della giustizia penale (magistratura e avvocatura, in particolare) e al *favor* dei soggetti della relazione infranta resta affidato l'impegno di consentire l'affermazione della logica della giustizia riparativa. Su questo banco di prova si misura la realizzazione dei suoi effetti collaterali virtuosi: la nuova giustizia riparativa, come accennato e ripetutamente rimarcato, concorre in via accessoria alla deflazione processuale; soprattutto, lascia intendere che anche altra può essere la risposta al reato, non sempre e non necessariamente la pena, meta verso cui, del resto, pare volersi indirizzare il sistema punitivo ammodernato⁶⁹.

⁶⁹ Autorevole dottrina ha individuato nella riforma tratti di apprezzabile organicità riscontrabili nel suo orientamento comune e unitario all'alleggerimento complessivo del sistema penale, sostanziale e processuale, così da riconoscerle anche la capacità di promuovere la sua modernizzazione (F. PALAZZO, *I profili sostanziali della riforma penale*, cit., p. 3; v. anche, ID., *Pena e processo nelle proposte della "Commissione Lattanzi"*, cit., p. 4).